

FELICE MERCOGLIANO*

*Attualità della formazione classico-umanistica per gli studi e le professioni del diritto***

1.- Una così significativa occasione mi permette di svolgere qualche considerazione sullo studio (basato sulle fonti della tradizione classica) delle materie romanistiche. Si tratta di uno studio con un approccio storico, di tipo umanistico, sin dalle origini, che risalgono agli inizi dell'Ottocento, allorché le prime grandi codificazioni civilistiche in Europa¹ condussero alla scissione tra la nostra scienza romanistica, da un lato, soprattutto intesa come coscienza critica del diritto sulla base delle fonti giuridiche classiche, e, dall'altro, la scienza del diritto vigente in quanto codificato².

Persiste per noi romanisti attualmente una concezione del diritto come storia del diritto di per sé, perché ogni regola, ogni norma, ogni articolo di codice ha una storia che la precede e deve avere uno svolgimento nelle sue applicazioni o significative disapplicazioni.

* Professore associato di Diritto romano, *Fondamenti del diritto europeo e Storia del diritto romano presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino*.

** Testo, con alcune note essenziali, della *lectio* tenuta in occasione della cerimonia di celebrazione del LX anniversario del Liceo Classico «Francesco Stelluti» di Fabriano il 6 dicembre 2013. Sviluppa peraltro qualche spunto iniziale, dal punto di vista del processo di interpretazione del diritto italiano postunitario, che avevo svolto in riferimento alla figura di Vittorio Scialoja in un intervento a Brescia, il 9 maggio 2013, nel corso del convegno internazionale del progetto Cuia sui «Principi generali del diritto».

¹ Cfr. ultimamente, sulla questione delle codificazioni civilistiche tra Otto e Novecento, nonché sul problema connesso della discontinuità scaturita da esse nel cammino del pensiero giuridico, M. NARDOZZA, *Codificazione civile e cultura giuridica in Italia. Linee di una storia della storiografia* (Padova 2013) 1-19, con letteratura ben selezionata spec. sul significato del 'codice' per lo storico del diritto.

² Fra lo studio di un «diritto morto», insomma, e quello del diritto positivo di conio contemporaneo. Ricordo che a Vittorio Scialoja, 'rifondatore' della nostra disciplina in Italia dopo l'attività fondatrice di Savigny in Germania, si devono sia la definizione del diritto romano come «diritto morto» che una prolusione incentrata sull'essenziale ruolo del diritto positivo nell'Italia unita, tenuta all'Università di Camerino nel 1879: rinvio in argomento a F. MERCOGLIANO, *Italia «legibus fundata». Rileggendo la prolusione camerte di Scialoja su diritto positivo ed equità*, in ID., *Fundamenta*² (Napoli 2012) 233 nt. 7 e 237 ss. [= *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, nuova serie, 1 (2012) 172 nt. 7 e 174 ss.].

Proprio come «la vita individuale ha un senso solo se la possiamo considerare il frammento di una vita più vasta, cominciata prima di noi e destinata a durare dopo di noi»³.

Il rinnovamento metodologico più recente non ha intaccato la validità della convinzione che la conoscenza del passato abbia ancora un senso, per ricostruire aspetti e problemi delle istituzioni giuridiche e politiche, e che il compito primario dello storico del diritto sia pertanto quello di accertare eventi passati⁴, senza ingenuamente affidarsi ad alcuna metafisica⁵.

2.- Perfino l'incalzante esigenza di armonizzazione europea in campo giuridico ha lasciato salda l'efficacia formativa della preparazione romanistica, incuneata stabilmente nel grande alveo classico-umanistico, anche se essa a prima vista non trovi agganci visibilmente immediati verso una qualche specialistica spendibilità professionale. In campo giuridico stiamo assistendo, si sa, ad un'accelerazione normativa inarrestabile. Direttive e regolamenti comunitari finiscono per condizionare i diritti nazionali in misura sempre più pervasiva. Ma è verso una capacità di analisi giuridica comune a ogni giurista europeo che si dovrebbe tendere sia sul piano dell'offerta formativa universitaria che specialistica, per ottenere nel campo del diritto un'idea non astratta di Europa unita, secondo una linea maestra di storia europea. Si sta verificando, infatti, una seconda vera svolta definitiva, determinata da fattori giuridici e istituzionali, così come avvenne per la prima vera rottura, avvenuta sul piano delle fedi religiose, con il mondo europeo antico, causata dall'avanzata dell'Islam, secondo la tesi di Pirenne⁶.

Soltanto ripercorrere vicende e questioni ricordate dalle fonti classiche può offrire gli insostituibili strumenti logici e i giusti metodi per capire in profondità le tendenze politiche

³ La frase è di C. CASSOLA, *La lezione della storia* (Milano 1978) 63, il quale riprende e commenta a sua volta una considerazione scritta da Einstein: «Mi sento a tal punto partecipe di tutta la vita che non mi preoccupo affatto dell'inizio o della fine dell'esistenza concreta di una particolare persona, chiunque sia, in questa fiumana infinita ...».

⁴ Anche all'ambito storico-giuridico è emblematico che si sia potuto estendere quanto sostenuto con decisione da Leopold von Ranke, che si prefiggeva dichiaratamente per ogni periodo preso in esame di stabilire cosa fosse avvenuto realmente («wie es eigentlich gewesen»): così L. von RANKE, *Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535* (Leipzig-Berlin 1824) V. Cfr. F. GILBERT, *Storia: politica o cultura? Riflessioni su Ranke e Burckhardt* (Bologna 1993) 33-43.

⁵ Questa emancipazione dalla trascendenza fu il vero risultato raggiunto dal dibattito in materia negli anni Trenta dell'Ottocento: cfr. di recente M. BRETONNE, *In difesa della storia* (Roma-Bari 2000) 55-64.

⁶ Si vd. naturalmente il libro di H. PIRENNE, *Maometto e Carlomagno* (trad. it., rist. Roma-Bari 1987).

sottese e i conflitti sociali sottostanti alla luce delle soluzioni giuridiche scaturite in Europa, che è il vero orizzonte che si profila dinanzi agli occhi dei nostri figli al momento di recepire e gustare una vera formazione, prima scolastica, poi universitaria. Sarebbero a questo punto del tutto inutili conoscenze di mera tecnica giuridica senza la padronanza degli aspetti storici relativi alla genesi, comunicazione, efficacia o inutilità del diritto. Lo scopo, in altri termini, deve essere quello di porre gli studenti universitari di fronte alle problematiche dell'interpretazione storica del diritto, sempre variabile, prodotto della società che si trasforma, quindi mutevole esso stesso. Da studiare non in stretta connessione con un numero limitato di leggi o con un certo elenco di norme positive, bensì in correlazione con le radici sociali ed ideologiche che esprimono il diritto.

La laurea stessa – ora definita magistrale – in Giurisprudenza ha tuttora come spina dorsale l'insegnamento di taglio formativo, più che informativo; il suo scopo è la formazione del giurista, non l'addestramento pratico del futuro professionista legale, che da un corso di studi giuridici universitari deve pur essere preparato ad acquisire un bagaglio forense specialistico. Di certo non è però l'immediato approccio, già in sede di studi universitari, verso forme di spinta specializzazione ad apparire in grado di trasmettere un ventaglio di conoscenze efficacemente formative. Emilio Betti⁷ sosteneva, a ragione, che «l'insegnamento ... deve servire non già ad ammannire nozioni, ma alla formazione della mentalità del giurista», ponendo ciò in particolare rilievo mediante una frase ad effetto, inaspettatamente in inglese: «not information, but formation of mind»⁸.

Qual è il ruolo che deve ricoprire la preparazione classico-umanistica, che ha da sempre il suo baricentro nello studio della storia, peraltro costituisce un aspetto specifico di una questione più generale e complessa: la funzione e il valore della formazione stessa nella società contemporanea. In questa, l'organizzazione e gli sviluppi dei modelli sociali non devono implicare l'abbandono in modo definitivo del primato della politica a favore di una supremazia assoluta del sistema regolatore del mercato e della funzione dominante dell'economia. In connessione con l'affermarsi simmetrico – nell'ambito più ristretto, ma

⁷ Utile orientamento bibliografico su Emilio Betti, di recente in M. NARDOZZA, *Codificazione civile* cit. 68-70.

⁸ E. BETTI, *Osservazioni critiche sul progetto di riordinamento didattico della Facoltà di Giurisprudenza*, in *Rivista giuridica umbro-abruzzese* 36.6 (1960) 319, su cui cfr. già F. MERCOGLIANO, *Considerazioni brevi sui fondamenti romanistici del diritto europeo*, in P. DI LUCIA e F. MERCOGLIANO (a cura di), *Lezioni Emilio Betti*. Camerino 2001-2005 (Napoli 2006) 104 ss. [= F. MERCOGLIANO, *Fundamenta*² cit. 50 ss.].

strategico, della formazione dei giuristi – dell’egemonia del modello anglosassone in senso generale, che vede una centralità impropria riservata agli studi prettamente professionalizzanti, rivolti unicamente all’apprendimento di uno strumentario fondamentalmente di tipo operativo⁹.

Invece è sul piano ideologico che sembra giocarsi la vera partita del ruolo dei giuristi, perché essi non debbono essere dei meri operatori ed esperti del settore forense, ma «i detentori di quella tecnica interpretativa che sola può disvelare il rapporto profondo tra una norma (e la sua applicazione concreta) e il mondo dei valori e della giustizia»¹⁰. Ad Emilio Betti ancora risale la simmetrica precisazione a proposito del futuro degli insegnamenti dedicati alla storicità del diritto, che questo fosse in fondo «un aspetto particolare di un fenomeno più generale, che poneva agli europei di oggi un problema educativo vitale: il problema concernente l’autorità e l’efficienza educativa da riconoscere alla cultura classica nella formazione mentale e nella cultura dell’Europa odierna» ed occorresse scongiurare l’«avvento di una nuova barbarie: la barbarie della tecnica e della specializzazione»¹¹. Emilio Betti, mi piace ricordarlo, oltre alla laurea conseguita in Giurisprudenza a Parma nel 1911, s’era laureato in Lettere classiche un paio d’anni dopo a Bologna, con una tesi in Storia antica su *La crisi della costituzione repubblicana e la genesi del principato in Roma*¹². Il grande giurista camerte aveva quindi padronanza dei problemi filologici, correttamente tesi alla ricostruzione storico-giuridica in una prospettiva davvero unitaria.

3.- Lo snodo di carattere formativo è dunque la conoscenza storica sulla scia di un patrimonio classico-umanistico, da non decapitare nell’istruzione scolastica e soprattutto universitaria per quanto concerne la laurea e le professioni nel campo del diritto.

⁹ Vd. sul punto L. PEPPE, *Alcune riflessioni sulla storia del diritto ovvero: della rottura della tradizione (giuridica)*, in *Diritto romano attuale* 4 (dicembre 2000) 61 ss. [con lievi modifiche e note, ora in *Scritti in memoria di Massimo D’Antona IV* (Milano 2004) 4201 ss.].

¹⁰ Così L. PEPPE, *Alcune riflessioni sulla storia del diritto* cit. 86 [= *Scritti in memoria di Massimo D’Antona IV* cit. 4232].

¹¹ E. BETTI, *Osservazioni critiche sul progetto di riordinamento didattico della Facoltà di Giurisprudenza* cit. 320 s., su cui vd. già F. MERCOGLIANO, *Passato futuro. Intorno a fondamenti romanistici, libertà contrattuale, Cina*, in *Studi in onore di Antonino Metro IV* (Milano 2010) 236 [= Id., *Fundamenta*² cit. 270].

¹² Cfr. recentemente L. FANIZZA, *Emilio Betti. Continuità e imperium nella storia costituzionale romana* (Firenze 2007).

In argomento resta indelebile l'opinione di Marrou sulla storia come conoscenza scientificamente elaborata del passato umano, inseparabile peraltro dallo storico stesso¹³, perché è tramite l'opera dello storico che la storia s'eleva a storiografia. L'affinamento concettuale classico rimane la base per la comprensione della insita storicità anche del diritto. Pare appena il caso di richiamare a tale proposito Riccardo Orestano, che chiarisce la diversità, spiegando a proposito della problematica etimologica del termine *historia* come in latino abbia avuto il significato tanto di '*historia rerum gestarum*' (la nostra 'storiografia', nel senso di narrazione dei fatti umani), quanto di '*res gestae*' (la nostra 'storia', come fatti umani in sé stessi, vale a dire i semplici eventi). Specifica doverosamente Orestano che «riserviamo, secondo l'uso prevalente, il termine 'storia' a indicare 'gli eventi umani' nel loro concreto prodursi o il loro insieme, e riserveremo il termine 'storiografia' per l'attività di quanti si applicano a indagare e a esporre gli eventi stessi per come ne abbiano una reale o supposta conoscenza»¹⁴.

La necessaria opera di raccordo sistematico grazie ad una trama ideale della storiografia è preziosa e ineliminabile, come ci ricorda un'altra osservazione di Marrou, che con acume interpretativo sottolinea il caso di Tacito, scrittore latino votato senza tentennamenti ad un suo percorso storiografico, ma rivalutato anche di recente per l'attenzione riservata ai documenti ufficiali e l'uso verificabile di atti giuridici. Ecco dunque la considerazione di Marrou, a proposito dell'opera storica di Tacito¹⁵: «... si prenda Tacito: grazie all'incremento della documentazione raccolta e messa a profitto dalle nostre scienze ausiliarie, grazie alle monete, alle iscrizioni, ai papiri, oggi siamo in grado di conoscere Tiberio, Claudio o Nerone, per vie assai diverse da quelle delle *Storie* o degli *Annali*; tuttavia continuiamo a leggere Tacito ... Anche di lui vediamo chiaramente i limiti e siamo in grado di criticare la sua testimonianza, le deformazioni o le scelte da questa implicate; chi parla è sempre un esponente dell'aristocrazia senatoria ... Ma senza l'apporto di Tacito non è possibile formarsi un'esatta opinione di Tiberio, di Claudio o di Nerone. E in questo caso, più

¹³ H.-I. MARROU, *La conoscenza storica* (trad.it., rist. Bologna 1987) 30 ss. e 51 ss.

¹⁴ R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano* (Bologna 1987) 10 nt. 1.

¹⁵ In materia cfr. la recente monografia di O. DEVILLERS, *Tacite et les sources des Annales. Enquêtes sur la méthode historique* (Leuven 2003).

che di documentazione supplementare, si tratta proprio di quella intelligibilità, di quella verità umana, che entra nel racconto attraverso il pensiero dello storico»¹⁶.

La connotazione moraleggiante della storiografia tacitiana era stata d'altronde forgiata al culmine di un percorso in fondo coerente, tracciato dai massimi storici e annalisti dell'antichità classica (su cui tutti si leva Tito Livio), come emerge da una riflessione disincantata di Benedetto Croce, in *Teoria e storia della storiografia*¹⁷, così formulata: «... i più alti storici antichi non seppero tener salda e pura l'autonomia dell'opera storiografica ... Sebbene si fosse a loro svelato l'inganno di quelle storie che sono in effetti poesie, o menzogne e partigianerie, o raccolte di materiali e ammassi inintelligenti di erudizioni, o strumenti di diletto e di meraviglia per la buona gente, non poterono, per un altro verso, liberarsi mai dal preconconcetto che la storia debba essere rivolta a un fine di edificazione e, massime, d'insegnamento: effettiva eteronomia, che allora sembrava autonomia. In ciò acconsentivano essi tutti: Tucidide, che si proponeva di narrare gli avvenimenti passati per augurarne i futuri, identici o simili nel perpetuo ricorso delle umane vicende; Polibio, che ricercava le cause dei fatti perché se ne facesse l'applicazione ai casi analoghi, e giudicava di minor dignità quei casi inopinati che per la loro irregolarità non si sottomettono a regole, Tacito, che, conforme al suo interessamento, piuttosto che sociale e politico, moralistico, stimava suo fine precipuo raccogliere i fatti insigni per virtù o per vizio». Come riprova delle convinzioni crociane valgono per tutti le pagine delle *Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza* di Montesquieu¹⁸, che in maniera esemplare tracciano un profilo di Tiberio tratto dalla narrazione di Tacito, ma elaborandone un'opinione propria e si noti peraltro quanto le successive evidenze epigrafiche hanno singolarmente confermato il grado altissimo di veridicità dello scrittore latino¹⁹.

4.- L'impostazione storiografica, che mai manca e non è una caratteristica certamente del solo Tacito ma di tutti i grandi storici, non equivale tuttavia alla schematizzazione, alla meccanica trasposizione ai fatti del passato di idee in cui attualmente si creda. Riuscire a

¹⁶ H.-I. MARROU, *La conoscenza storica* cit. 289 s.

¹⁷ B. CROCE, *Teoria e storia della storiografia*, a cura di G. GALASSO (Milano 1989) 219 s.

¹⁸ MONTESQUIEU, *Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza*, a cura di M. MORI (trad. it. rist. Torino 1980) 85-88.

¹⁹ Specie la *Tabula Siarensis* ed il *Senatus consultum de Cnaeo Pisone patre*.

non ridurre fenomenologie spesso del tutto nuove o cangianti entro modelli precedenti è il vero risultato di una cosciente e salda istruzione umanistica, che proprio per saper padroneggiare i moduli interpretativi dell'antichità classica induce a non rimanerne schiavi, ma invita a saperli applicare all'occorrenza ai fatti nuovi nel loro materiale accadimento.

Mi sembra appena il caso di porre in rilievo ora una opinione, schierata appunto su tale linea interpretativa non dogmatica ma autonoma nei giudizi e nelle ricostruzioni storiche, che si deve un po' inusualmente in tema di storia istituzionale romana a Palmiro Togliatti. Al fine di indirizzare, agevolare e offrire una traccia per un corso di storia delle lotte di classe in procinto di essere tenuto agli esuli italiani in Russia nel 1941, Togliatti scrisse a beneficio di una compagna spagnola un singolare appunto in materia, intitolato *Le principali falsificazioni fasciste della storia di Roma*²⁰. Il messaggio cardine che vuole dare è quello di non procedere per schemi e non dimenticare uomini e fatti, senza peraltro negare la funzione di Roma come tramite nel trasmettere ai popoli europei i risultati e le conquiste della civiltà greca, ellenistica, bizantina, orientale. Rovesciando così una presumibile durezza dogmatica che invece Togliatti imputa alle fasciste deformazioni funzionali a rivedere in concezioni e simboli del regime mussoliniano, che stava finalmente per essere abbattuto, radici istituzionali romane, nei loro risvolti più autoritari e imperialistici. Perché la complessità del reale rifugge da ogni inserimento in formule di qualsiasi genere²¹ e nella cornice complessa in cui va inquadrata qualsiasi vicenda che abbia rilevanza sociale l'angolazione del diritto è ineliminabile: questa comprende in sé la storia del semplice risultato finale che magari in una norma di legge o in un articolo di codice sembra solitario starci davanti. Per la comprensione del diritto bisogna possedere una preparazione non solo tecnicamente in grado di individuare e classificare figure giuridiche: occorre in primo luogo aver acquisito quel patrimonio insostituibile di moduli interpretativi, concezioni archetipiche, elaborazioni dialettiche e, soprattutto, visioni ordinate d'insieme quando un insieme logicamente ricostruibile sembra non esserci, che la formazione classico-umanistica sola ancor oggi non pare aver perso la forza di poter dare.

²⁰ Pubblicato come inedito nel supplemento *Il Contemporaneo* a *Rinascita* del 1965, con una presentazione di Ranuccio Bianchi Bandinelli, all'indomani della scomparsa del leader comunista a Yalta: lo segnalava L. LABRUNA, in *Labeo* 11 (1965) 412 ss. [= ID., *Maestri, amici, compagni di lavoro* (Napoli 2007) 4 ss.].

²¹ Come sottolinea L. LABRUNA, *Maestri, amici, compagni di lavoro* cit. 7.

5.- Vorrei esporre un esempio concreto tratto da mie personali ricerche, sfociate, oltre che in alcuni articoli, in una monografia di qualche anno fa²². Ho studiato, infatti, in anni recenti il caso di un processo svoltosi in età tiberiana, che in un'interpretazione riduttiva non basata anche sui dati di natura giuridica poteva essere giudicato una vendetta politica ai danni dell'accusato (in principio di veneficio²³, dopo per lesa maestà²⁴) suicida, Pisone. Ma grazie ad un'epigrafe su bronzo di 176 linee miracolosamente ritrovata negli anni Ottanta del secolo oramai scorso in Andalusia, il senatoconsulto *de Cnaeo Pisone patre*²⁵, pur se resta intriso di implicazioni politiche e di lotte di potere per la successione imperiale²⁶, riacquista la sua giusta veste di esito conforme al diritto e alla repressione criminale del primo principato. Tuttavia, la versione 'ufficiale' del senatoconsulto non basta, con le sue prescrizioni tecniche e le motivazioni istituzionali a volte di facciata, per penetrare appieno in una simile complessa problematica storiografica. Perciò è necessario il ricorso alle fonti anche letterarie, in quel classico incrocio con le fonti epigrafiche che, come ho appena ricordato espressamente, induceva Marrou ad avvertirci, precorrendo i tempi, che senza l'apporto di Tacito non fosse possibile formarsi un'esatta opinione di Tiberio e dell'epoca tiberiana, nonché di quella verità umana delle vicende di questa intensissima epoca del primo principato, facenti parte del racconto storico complessivo attraverso il percorso storiografico tracciato dal pensiero dello storico.

Ma soprattutto questo senatoconsulto risulta essere comunque, in assoluto, il primo autentico documento che abbia potuto 'certificare', in una sorta di squarcio epigrafico di diritto pubblico romano, gli sviluppi della competenza giudiziaria del senato. Ha ampliato di certo i dati ora a nostra disposizione ed arricchito qualitativamente quanto emerge dal

²² Vd. F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla «cognitio senatus»* (Napoli 2009).

²³ L'accusa di avvelenamento sfumò nel corso del processo a favore del più 'accogliente' *crimen maiestatis* e molto probabilmente era una mera macchinazione, come da ultimo ha sostenuto M. GARCÍA TEJJEIRO, *Maleficio y veneno en la muerte del Germánico*, in *Potestas. Revista del Grupo Europeo de Investigación Histórica* 2 (2009) 57-71.

²⁴ Sul concetto di *maiestas*, alla luce del senatoconsulto pisoniano, di recente cfr. A. YAKOBSON, *Maiestas, the imperial ideology and the imperial family: the evidence of the senatus consultum de Cn. Pisone patre*, in *Eutopia*, nuova serie, 3.1-2 (2003) 75-107.

²⁵ Vd. testo originale e traduzione italiana, in appendice al libro di A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche* (Roma 2012) 221-230.

²⁶ Cfr. recentemente in materia la monografia di A. PETTINGER, *The Republic in Danger. Drusus Libo and the Succession of Tiberius* (Oxford 2012) spec. 15-17 e 30-31; nonché la prospettiva originale della R. EDWARDS, *His Father's Son and His on's Father: Augustus and Germanicus in Tiberian Documents*, in *Studies in Latin Literatur and Roman History XVI*, ed. By C. DEROUX (Bruxelles 2012) 398-414.

racconto tacitano. Pare rilevante anche che, nel contesto delle delibere in esso contenute, non risulti una differenziazione netta tra le decisioni concernenti le questioni giuridiche e quelle inerenti aspetti politici e sociali. Forse per questo a tale senatoconsulto al più è stato attribuito significato come documento politico. Quest'ultima pare la concezione che ha del senatoconsulto pisoniano, in sintonia con l'apprezzamento della smascherante oggettività, invece, del racconto di Tacito, l'attentissimo curatore – con Caballos e Fernández – dell'*editio princeps*, Werner Eck²⁷, il quale giudica quello di Pisone l'archetipo romano del processo politico²⁸. Oppure, il senatoconsulto pisoniano viene giudicato come un contributo importante sì, ma solamente alla conoscenza teoretica dell'ideologia politica imperiale (le cui virtù risalterebbero dall'antitesi con la figura negativa di Pisone); o quale mezzo di comunicazione politica di una vendetta in forma giudiziaria, con finalità propagandistiche, in mancanza di uno strutturale sistema di informazione ufficiale sotto la direzione dell'amministrazione imperiale o del senato²⁹.

L'intero episodio pisoniano è intriso talmente di tanti aspetti e problemi diversi, che solamente dalla integrazione di essi in una storia che non escluda separazioni artificiose tra discipline ne è stata possibile una ricostruzione verosimile. Insomma, il diritto non si comprende senza la storia e la storia senza il diritto, come ricordava sulla scia di Jörs, e adesso non può fare più di persona³⁰ Tullio Spagnuolo Vigorita³¹, il mio rimpianto maestro. A difesa di quell'unità del pensiero storico, appresa dal suo di maestro, Francesco De Martino, il quale dopo intense e note vicende vissute a lungo in prima persona sulla scena politica, dichiarava da vero studioso sino in fondo della storia giuridica antica qual era per sempre integralmente rimasto, formatosi anche lui su solide basi classiche e umanistiche, di essere «sempre più convinto che non è possibile dividere la storia, cioè la ricostruzione della vita

²⁷ Per l'edizione di riferimento generale del nostro documento epigrafico, che può vantare eccezionalmente forse sino ad otto copie, vd. A. CABALLOS, W. ECK, F. FERNÁNDEZ, *El senatoconsulto de Gneo Pison padre* (Sevilla 1996); W. ECK, A. CABALLOS, F. FERNÁNDEZ, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre* (München 1996): l'edizione cosiddetta 'spagnola' risulta essere precedente di alcuni mesi, come si evince dalle rispettive prefazioni («Prólogo» datato giugno 1995 e «Vorwort» marzo 1996).

²⁸ La proposta interpretativa di Eck ha riscosso ampio seguito: ultimamente vd., per tutti, A. SUSPÈNE, *Un "procès politique" au début de l'Empire romain : le cas de Pison Père*, in *Revue historique* 656/312.4 (2010) 845-871.

²⁹ Più ampiamente e con dettaglio di letteratura cfr F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici* cit. 39 ss.

³⁰ Mi permetto di rinviare a F. MERCOGLIANO, *In memoriam. Tullio Spagnuolo Vigorita (1941-2012)*, in *SDHI*. 79 (2013) 1565-1582

³¹ T. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'unità della ricerca storica. Paul Jörs e la legislazione matrimoniale augustea*, in P. DI LUCIA e F. MERCOGLIANO (a cura di), *Lezioni Emilio Betti* cit. 35 ss.

degli uomini di altre epoche, in vari compartimenti spesso incomunicabili tra di loro. Storia politica, storia del pensiero, storia economica e storia del diritto e delle istituzioni sono semplicemente gli aspetti diversi di una sola realtà»³².

6.- Depauperare del patrimonio classico-umanistico, quindi dei mezzi stessi di comprensione del presente come del passato e del futuro, le generazioni dopo di noi, che stanno subendo adesso pressioni mercatistiche sempre più aggressive, pervasive, destinate a degradare i cittadini a consumatori³³, sarebbe il vero tradimento dei nostri doveri di insegnamento e la fine della più meritoria funzione dell'insegnamento scolastico e universitario. La tradizione classica verrebbe smantellata nella sua efficacia pedagogica se non si potesse e dovesse risalire fino ad essa per una comprensione di fenomeni altrimenti da considerare apparentemente schiacciati sotto un opprimente presente. Ma soprattutto verrebbe mutilata la nostra capacità di inquadrare i fenomeni nel loro relativo tempo storico.

«Il tempo della storia, realtà concreta e viva – scriveva Marc Bloch in momenti tragici³⁴ – restituita all'irreversibilità del suo corso, è il plasma stesso in cui stanno i fenomeni, e come il luogo della loro intelligibilità ... Ora, questo tempo vero è, per sua natura, continuità. Ma è anche perpetuo movimento. Dall'antitesi tra questi due attributi derivano i grandi problemi della ricerca storica». La complessità della vita di una comunità nazionale, europea, globale, in bilico tra fenomeni di lunga durata³⁵ e innovazioni rivoluzionarie, non potrebbe essere più suggestivamente evocata.

Per concludere, penso che queste parole restituiscano il senso di un bisogno di interpretazione delle trasformazioni storiche che producono di conseguenza mutamenti giuridici, non come perenne distorta utilità personale o di gruppi, ma come realtà storica decifrabile solamente con una vocazione per la giustizia e l'equilibrio, che appunto le fonti antiche

³² F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica* I (Firenze 1979) VI.

³³ Concludeva, profetico, R. KNÜTEL, *Diritto romano e unificazione del diritto delle obbligazioni*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 27 (2009) 33: «in vista dei progetti per un codice dei contratti unitario europeo o, addirittura, per un codice civile unitario europeo – dove si troverebbe lo spazio, tra i commercianti da un lato ed i consumatori dall'altro, per i normali cittadini della UE e per le regole loro commisurate? Oppure a tutti questi cittadini è stato imposto da tempo dal legislatore di indossare la camicia di forza del consumatore?».

³⁴ M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico* (trad. it. rist. Torino 1981) 42 s.

³⁵ Sul concetto si vd., per tutti, F. BRAUDEL, *Storia e scienze sociali. La «lunga durata»*, in ID. (a cura di), *La storia e le altre scienze sociali* (Roma-Bari 1974) 153-193, e cfr. M. VOVELLE, *Storia e lunga durata*, in J. LE GOFF (a cura di), *La nuova storia* (trad. it. Milano 1980) 47-80.

educano a individuare e questa vocazione costituisce la dote del giurista seriamente formatosi mediante un apprendimento di tipo umanistico.

Camerino, dicembre 2013.